

Art. 53 Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 18. (Reclamo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 53 Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione

- 1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124.
- 2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.
- 3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 98.
- 4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte



la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale.

Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione.

5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è notificata alle parti a cura della cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale, nonchè iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.

5-bis. In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento del danno.

6. Nel caso previsto dal comma 5, su istanza del debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.

Art. 53 Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione

1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124.



- 2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.
- 3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 98.
- 4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale.

Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione.

- 5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è notificata alle parti a cura della cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale, nonchè iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.
- 6. Nel caso previsto dal comma 5, su istanza del debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.



modifiche e precedente normativa |blue

---- precedente normativa di riferimento

Art. 18. (Reclamo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.

Il ricorso deve contenere:

- 1) l'indicazione della corte d'appello competente;
- 2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;
- 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
- 4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.

Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.



La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonchè l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.

La corte provvede sul ricorso con sentenza.

La sentenza che revoca il fallimento è notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.

La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.

Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26.

/	Aggiornamento
/	Aggiornamento

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 novembre 1980 n. 151 (in G.U. 1a s.s. 03/12/1980 n. 332), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento".

Art. 19 (Sospensione della liquidazione dell'attivo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.

comma abrogato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.



9	•	10

Documenti collegati:

la giurisprudenza lgreen

<u>Dichiarazione a seguito di revoca dell'ammissione al concordato – Cass. n. 11216/2021</u>

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - Fallimento - Dichiarazione a seguito di revoca dell'ammissione al concordato - Reclamo - Effetto devolutivo pieno - Conseguenze - Riesame di tutte le questioni concernenti la revoca - Possibilità - Condizioni. L'

Pendenza di un procedimento di concordato preventivo – Cass. n. 8982/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un procedimento prefallimentare - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Condizioni - Ricorrenza degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.

Apertura (dichiarazione) di fallimento - Cass. n. 8980/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - Giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. - Giudizio di rinvio - Rito camerale - Applicabilità - Fondamento. Il giudizio di reclamo ex art. 181. fall. deve essere tempestivamente riassunto, dinanzi al

Sospensione dei termini processuali - periodo feriale - Cass. n. 24019/2020

Procedimento civile - termini processuali – sospensione - Termine per il ricorso - Sospensione durante il periodo feriale - Sentenza d'appello reiettiva dell'impugnazione della dichiarazione di fallimento - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. La sospensione dei termini processuali durante il



Revoca della sentenza di fallimento – Cass. n. 22956/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - societa' e consorzi - societa' con soci a responsabilita' illimitata - societa' di fatto - fallimento dei soci - Fallimento di società e dei soci illimitatamente responsabili - Revoca della sentenza di fallimento della società - Effetti sul

<u>Dichiarazione di fallimento - legittimazione attiva – Cass. n. 21144/2020</u>

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - annullamento e risoluzione - Difetto di legittimazione a promuovere la dichiarazione di fallimento - Tardività dell'eccezione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione- Fondamento- Fattispecie. Il difetto di legittimazione attiva ad

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7121 del 12/03/2020 (Rv. 657487 - 01)

Reclamo - Irrituale o mancata costituzione del reclamato - Conseguenze - Fattispecie. In tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in caso di irrituale costituzione o di mancata comparizione in udienza del reclamato il giudice, verificata la regolarità del contraddittorio,

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4786 del 24/02/2020 (Rv. 657031 - 01)

Sentenza di fallimento - Opposizione del terzo ex art_ 404 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è esclusa l'esperibilità dell'opposizione del terzo, ex art_ 404, comma 1, c.p.c., in quanto detto rimedio è assorbito in quello di carattere

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo – Corte di Cassazione, Sez.</u> 1 - , Sentenza n. 4343 del 20/02/2020 (Rv. 657079 - 03)

Concordato preventivo e procedimento prefallimentare - Pendenza innanzi a uffici giudiziari diversi - Gestione coordinata dei procedimenti - Modalità - Oneri di impugnativa incombenti sul debitore. Allorquando l'istanza di fallimento sia stata depositata dinanzi ad un ufficio giudiziario diverso

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3022 del 10/02/2020 (Rv. 657053 - 01)</u>

Sentenza dichiarativa di fallimento - Ricorso per cassazione avverso il rigetto del reclamo - Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione nel termine - Conseguenze - Inefficacia della sentenza



di fallimento. Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento -

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 30201 del 20/11/2019 (Rv. 656269 - 01)

Concordato preventivo - Decisione sul reclamo avverso il decreto di omologazione - Ricorso per cassazione - Termine - Fondamento. In tema di concordato preventivo, al provvedimento emesso dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 183, comma 1, I.fall., che decide sul reclamo avverso il decreto di

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - rigetto dell'istanza di fallimento - reclami - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 30202 del 20/11/2019 (Rv. 656270 - 01)</u>

Rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento - Reclamo alla Corte d'appello - Decreto di accoglimento ex art. 22, comma 4, l.fall. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento. Il decreto della Corte d'appello di rimessione degli atti al Tribunale, in accoglimento del

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28711 del 07/11/2019 (Rv. 656290 - 01)

Procedimento prefallimentare - Incompetenza per territorio - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. - Tardività - Fondamento. In tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27200 del 23/10/2019 (Rv. 655352 - 02)</u>

Istanza per la dichiarazione di fallimento - Sentenza - Revoca del fallimento - Nuova dichiarazione di fallimento - Stato di insolvenza - Accertamento - Momento rilevante - Data della seconda decisione. Nel caso in cui il fallimento venga dichiarato successivamente alla revoca della sentenza che

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - sentenza di omologazione - impugnazioni – appello - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 24797 del 03/10/2019 (Rv. 655767 - 01)</u>



Reclamo ex art. 183 l.fall. - Mancata comparizione delle parti in udienza - Assenza di prova della notificazione del ricorso e del decreto ai reclamati - Rinnovazione degli adempimenti notificatori - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie. Nel procedimento di reclamo avverso il decreto del

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019 (Rv. 655457 - 01)</u>

Requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, I.fall. - Onere probatorio a carico del debitore - Bilanci degli ultimi tre esercizi - Valore probatorio privilegiato - Mezzi di prova alternativi - Ammissibilità - Fondamento. In tema di dichiarazione di fallimento, ai fini della prova della

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22725 del 11/09/2019 (Rv. 655331 - 01)</u>

Opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento - Spese del creditore istante - Prededuzione - Ammissibilità - Esclusione. In materia di formazione dello stato passivo, non sono ammesse in prededuzione le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - sentenza di omologazione - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 20892 del 05/08/2019 (Rv. 655023 - 01)

Decreto del tribunale - Reclamo - Termine di trenta giorni ex art. 18 legge fall. - Applicabilità - Fondamento. Il reclamo alla corte d'appello avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull'omologazione (accordandola o negandola) del concordato preventivo, ai sensi dell'art.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13272 del 16/05/2019 (Rv. 653774 - 01)

Reclamo - Intervento "ad adiuvandum" della parte resistente - Ammissibilità - Condizioni. Ai sensi dell'art. 18, comma 9, I.fall., nel procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, l'intervento di qualunque interessato può avvenire, entro il termine stabilito per la

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13271 del 16/05/2019 (Rv. 654165 - 01)



Istruttoria prefallimentare iniziata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Sentenza emessa dopo il 16 luglio 2006 - Impugnazione - Rimedio esperibile - Appello - Necessità - Fondamento. Con la sentenza dichiarativa del fallimento si apre una nuova fase del processo concorsuale e

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13272 del 16/05/2019 (Rv. 653774 - 01)

Reclamo - Intervento "ad adiuvandum" della parte resistente - Ammissibilità - Condizioni. Ai sensi dell'art. 18, comma 9, I.fall., nel procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, l'intervento di qualunque interessato può avvenire, entro il termine stabilito per la

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13271 del 16/05/2019 (Rv. 654165 - 01)</u>

Istruttoria prefallimentare iniziata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Sentenza emessa dopo il 16 luglio 2006 - Impugnazione - Rimedio esperibile - Appello - Necessità - Fondamento. Con la sentenza dichiarativa del fallimento si apre una nuova fase del processo concorsuale e

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7190 del 13/03/2019 (Rv. 653110 - 01)</u>

Amministratore di società di capitali - Legittimazione "iure proprio" al reclamo ex art. 18 l.fall. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. L'amministratore di società di capitali è legittimato "iure proprio" a proporre opposizione alla dichiarazione di fallimento della società, considerata l'

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6991 del 11/03/2019 (Rv. 653109 - 01)</u>

Istruzione probatoria - Poteri officiosi d'indagine - Limitazione ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive - Necessità - Fattispecie. In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, i poteri di indagine officiosa previsti dall'art. 15 l. fall. sono finalizzati a

O51 Impugnazioni - Dlgs 14/2019 (Art. 18. (Reclamo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 51 Impugnazioni - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 18. (Reclamo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Articolo vigente | red Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 Art. 51 Impugnazioni 1. Contro



<u>051 Impugnazioni - Dlgs 14/2019 (Art. 18. (Reclamo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)</u>
Art. 51 Impugnazioni - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 18. (Reclamo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Art. 51 Impugnazioni 1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di

<u>053 Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione - Dlgs 14/2019 (Art. 18. (Reclamo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)</u>

Art. 53 Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 18. (Reclamo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Art. 53 Effetti della revoca

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 30107 del 21/11/2018 (Rv. 651492 - 01)

Dichiarazione di fallimento - Efficacia "erga omnes" della sentenza - Interesse ad impugnare - Utilità giuridica discendente dalla sua rimozione - Sufficienza - Fattispecie. Ai sensi dell'art. 18 l.fall. "qualunque interessato" è legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento e, perciò,

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n.</u> 28096 del 05/11/2018 (Rv. 651497 - 01)

Reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento - Soggetti non intervenuti nel giudizio di reclamo - Legittimazione al ricorso per cassazione - Esclusione - Fattispecie. Coloro che non sono stati parti del giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento non sono

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - decreto d'inammissibilita' - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27301 del 26/10/2018 (Rv. 651445 - 01)

Decreto di inammissibilità della domanda di concordato - Pendenza dei termini per l'impugnazione - Contestuale dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Fondamento. In pendenza del procedimento di concordato preventivo, il fallimento dell'imprenditore proponente può essere dichiarato

Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Cass. n. 9563/2018



Giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento - Onorari - Tariffe relative ai procedimenti contenziosi - Applicabilità - Fondamento. Poiché il giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ha natura contenziosa, per la liquidazione del compenso del legale

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - iniziativa - istanza del p.m. - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5907 del 12/03/2018</u> (Rv. 647437 - 01)

Reclamo - Curatore e creditori istanti - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Ordine di integrazione del contraddittorio - Omissione da parte della corte di appello - Conseguenze - Nullità della sentenza - Cassazione con rinvio al giudice del reclamo per l'integrazione del contraddittorio -

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5479 del 07/03/2018 (Rv. 647748 - 01)

Concordato cd. con riserva - Violazione di regole di natura sostanziale - Conseguenze - Emissione decreto di improcedibilità - Ammissibilità - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento. In tema di concordato preventivo, il tribunale può emettere, nell'ambito del procedimento ex art.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - decreto d'inammissibilita' - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1893 del 25/01/2018 (Rv. 646857 - 01)

Dichiarazione di fallimento a seguito di declaratoria d'inammissibilità della domanda di concordato - Reclamo - Effetto devolutivo pieno - Conseguenze - Riesame di tutte le questioni concernenti l'inammissibilità - Necessità - Ragioni. Nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento che faccia

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - revoca del fallimento – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1073 del 17/01/2018 (Rv. 647333 - 01)</u>

Cessazione degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento - Presupposto - Passaggio in giudicato della sentenza di revoca. Gli effetti della sentenza di fallimento – la cui provvisoria esecutività, disposta dall'art. 16, comma 2, l.fall., non è suscettibile di sospensione – vengono meno

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - revoca del fallimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17191 del



29/07/2014 (Rv. 632550 - 01)

Cessazione degli effetti della sentenza di fallimento - Presupposto - Passaggio in giudicato della decisione di accoglimento del reclamo ex art. 18 legge fall. - Conseguenze in caso di quest'ultima. La sentenza dichiarativa di fallimento è inefficace solo a seguito del passaggio in giudicato

tine			

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

REGOLAZIONE DELLA CRISI

REGOLAZIONE DELLA INSOLVENZA